

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
 - alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 maggio 1999, 1999/45/CE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200, del 30 luglio 1999, pag. 1) e
 - alla direttiva della Commissione 7 agosto 2001, 2001/60/CE, Direttiva 2001/60/CE della Commissione, del 7 agosto 2001, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 226, del 22 agosto 2001, pag. 5), e, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle dette direttive;
2. condannare il Granducato del Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione delle direttive nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 30 luglio 2002.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese presentato il 28 gennaio 2005

(Causa C-31/05)

(2005/C 82/25)

(lingua processuale: il francese)

Il 28 gennaio 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Michael Shotter, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi:
 - alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva «accesso»), GU L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7;
 - alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni»), GU L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21;
 - alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»), GU L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33;
- ovvero, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 18 della direttiva accesso, dell'art. 18 della direttiva autorizzazioni e dell'art. 28 della direttiva quadro.

2. condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti invocati

Il termine imposto per la trasposizione delle direttive nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 24 luglio 2003.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 31 gennaio 2005

(Causa C-32/05)

(2005/C 82/26)

(Lingua processuale: il francese)

Il 31 gennaio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sigg.re Sara Pardo Quintillán e Joanna Hottiaux, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ⁽¹⁾, e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi di tale direttiva;
- 2) Condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine previsto per l'attuazione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 22 dicembre 2003.

⁽¹⁾ GU L 327, del 22.12.2000, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 31 gennaio 2005

(Causa C-33/05)

(2005/C 82/27)

(Lingua processuale: il francese)

Il 31 gennaio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sigg.re Sara Pardo Quintillán e Joanna Hottiaux, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce

un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ⁽¹⁾, e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi di tale direttiva;

- 2) Condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine previsto per l'attuazione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 22 dicembre 2003.

⁽¹⁾ GU L 327, del 22.12.2000, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito, presentato il 31 gennaio 2005

(Causa C-37/05)

(2005/C 82/28)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 31 gennaio 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. K. Michel van Beek, in qualità di agente, assistito dal sig. Frédéric Louis, avocat, e dall'avv. A. Capobianco, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno Unito.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo recepito correttamente le disposizioni di cui agli artt. 2, n. 1, e 4 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ⁽¹⁾, come modificata dalla direttiva del Consiglio 97/11/CE ⁽²⁾, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenenti ai sensi di tale direttiva e del Trattato;
- condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.